

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2021
202/2021/R/GAS

MODIFICHE AL RAST E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI INCENTIVAZIONE PER L'ANNO 2021 PER LA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1158^a riunione del 18 maggio 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 589/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 155/2018/R/gas (di seguito: documento 155/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2018, 614/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 614/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo Allegato A recante "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 153/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 153/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 232/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 232/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 31/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 31/2021/R/gas);
- il Codice di stoccaggio della Società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), come da ultimo approvato dall'Autorità;

- la comunicazione di Stogit del 15 gennaio 2021, prot. Autorità 1886 del 15 gennaio 2021 (di seguito: comunicazione 15 gennaio);
- la comunicazione di Stogit del 23 aprile 2021, prot. Autorità 18782 del 26 aprile 2021 (di seguito: comunicazione 23 aprile).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità, all’articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei Codici predisposti dagli esercenti del predetto servizio;
- il documento per la consultazione 155/2018/R/gas ha prospettato l’introduzione di meccanismi incentivanti per la gestione efficiente degli stoccaggi evidenziando, tra le altre cose, la necessità di prevedere un periodo di sperimentazione per valutare i costi sostenuti dagli operatori per attivare i processi gestionali innovativi ed i relativi benefici ottenuti dal sistema;
- con la deliberazione 232/2020/R/gas l’Autorità ha confermato fino al 31 dicembre 2020 la sperimentazione, avviata con le deliberazioni 614/2018/R/gas 153/2019/R/gas, con riferimento:
 - ai servizi di cui all’articolo 12, comma 1 del RAST (capacità *unbundled* di spazio, iniezione ed erogazione su base mensile, settimanale, giornaliera ed infragiornaliera, di seguito: servizi di breve termine);
 - ai servizi c.d. ulteriori di rimodulazione nel tempo delle capacità e/o dei suoi profili di utilizzo;
- la sperimentazione descritta è stata implementata ai sensi dell’articolo 29 del RAST, che prevede, al comma 1, che, al fine di incentivare l’impresa di stoccaggio a massimizzare il valore delle proprie prestazioni, quest’ultima possa trattenere una quota dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte;
- in ragione della sua natura sperimentale, il regime incentivante approvato non prevede ancora che la quota di trattenimento di cui al comma 29.1 del RAST sia stabilita secondo le disposizioni del comma 29.2, ovvero tenendo conto anche:
 - dello stato di tensione del sistema al momento della sua messa a disposizione;
 - dell’entità della prestazione resa disponibile;
- l’articolo 29 del RAST prevede, al comma 5, che entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possano presentare, per la sua approvazione, una proposta di incentivazione valida per l’anno solare successivo, corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema;
- con la comunicazione 15 gennaio, Stogit ha trasmesso, tra l’altro, la relazione di cui al punto precedente, per il periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 (il secondo periodo di incentivazione, di seguito: 2PI), da cui emerge, tra l’altro, un ricavo complessivo delle procedure concorsuali pari a circa 2,2 milioni di euro, ripartiti in circa 1 milione di euro destinato al sistema e circa 1,2 milioni di euro trattenuti da

Stogit, principalmente riconducibile all'allocazione dei servizi di breve termine ed in particolare delle capacità giornaliere di iniezione ed erogazione;

- con la deliberazione 31/2021/R/gas l'Autorità ha esteso, su proposta di Stogit, al 31 marzo 2021 la validità dei parametri del sistema di incentivazione approvati con deliberazione 232/2020/R/gas che prevedono il trattenimento:
 - del 50% dei proventi delle procedure concorsuali di allocazione dei servizi di breve termine di capacità primarie (RAST lettera 1.1.s)) mensili, settimanali e giornaliere, di capacità giornaliere non altrimenti utilizzabili (RAST lettera 1.1.h)), di capacità infragiornaliere e dei servizi di rimodulazione dei profili di utilizzo della capacità;
 - del 100% della funzione di costo associata all'allocazione della capacità in anticipo (RAST lettera 1.1.f)).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 23 aprile Stogit ha trasmesso una proposta di incentivazione per il terzo periodo di incentivazione (fino al 31 dicembre 2021, di seguito: 3PI), che prevede il trattenimento:
 - del 50% sui proventi delle procedure concorsuali di allocazione della capacità primaria, a cui aggiungere, per offerte da 1 Mmc/g a 10 Mmc/g, una percentuale determinata linearmente, tra lo zero e il +30%, per un intervallo di trattenimento complessivo tra il 50% e l'80% dei proventi;
 - del 50% sui proventi delle procedure concorsuali di allocazione delle capacità giornaliere non altrimenti utilizzabili, delle capacità infragiornaliere e dei servizi di rimodulazione dei profili di utilizzo della capacità;
 - del 100% della funzione di costo associata all'allocazione della capacità in anticipo;
- l'andamento delle maggiorazioni delle percentuali di trattenimento per la capacità primaria è proposto:
 - per valori superiori ad 1 Mmc/g, tenuto conto del quantitativo medio giornaliero di capacità primaria di iniezione ed erogazione offerti negli anni solari 2019 e 2020;
 - fino a 10 Mmc/g in considerazione della prestazione storicamente associate al servizio di bilanciamento operativo e non già ricomprese, su base stagionale, alle prestazioni del servizio di modulazione;
- detta proposta definisce implicitamente un meccanismo incentivante costituito da due indicatori di performance, analogamente a quanto previsto delle richiamate disposizioni dell'articolo 29, comma 2, del RAST, dati da:
 - i proventi derivanti dalle procedure di allocazione dei servizi di breve termine, quale indicatore che rileva la capacità dell'impresa di valorizzare le prestazioni e contestualmente lo stato di tensione del sistema, che si riflette nei prezzi di assegnazione (primo indicatore di *performance*);

- l'ammontare della prestazione offerta in ogni procedura di allocazione dei servizi di breve termine, quale misura dell'entità della prestazione resa disponibile (secondo indicatore di *performance*).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in merito agli indicatori di performance:
 - il primo indicatore proposto enuclea formalmente quanto è stato oggetto della sperimentazione richiamata, in continuità con essa;
 - la mera messa a disposizione di prestazioni aggiuntive, misurata dal secondo indicatore, rappresenta un elemento significativo di sviluppo del sistema incentivante, per i suoi noti effetti calmieranti, in situazioni in cui la domanda di flessibilità è particolarmente elevata;
- in merito ai parametri delle funzioni di incentivo corrispondenti agli indicatori di performance proposti:
 - la rimozione del servizio di bilanciamento operativo e la conseguente maggiore disponibilità di prestazioni di breve termine supportano una rimodulazione delle percentuali di trattenimento oggi vigenti;
 - la formulazione della seconda funzione incentivo proposta non è del tutto coerente con il nuovo obiettivo di incentivazione dell'offerta, in quanto:
 - a) presenta una discontinuità nell'intorno di 1 Mmc/g che può risultare distorsiva e inefficiente per le scelte di offerta dell'impresa di stoccaggio;
 - b) rende neutra, senza penalizzarla, la parcellizzazione delle prestazioni in tante offerte quantitativamente poco significative, nell'intervallo di offerta tra 0 e 1 Mmc/g;
- un aumento dei premi destinati al soggetto incentivato deve in linea di principio dipendere dall'aumento delle performance definite e non dalla mera rimodulazione dei parametri della funzione di incentivazione;
- il RAST prevede, all'articolo 16, la possibilità per l'impresa di stoccaggio di definire tra l'altro un prezzo di riserva nelle procedure di conferimento delle capacità per i servizi di breve termine; e al comma 16.9 prevede che l'Autorità valuti che l'utilizzo del prezzo di riserva avvenga secondo criteri funzionali all'efficiente allocazione delle capacità di stoccaggio.

RITENUTO CHE:

- la proposta di incentivazione trasmessa da Stogit con la comunicazione 23 aprile sia coerente con i criteri previsti al comma 29.2 del RAST;
- sia necessario modificare detto articolo 29 precisando la struttura formale del regime di incentivazione, in analogia con l'assetto previsto per il responsabile del bilanciamento all'articolo 9 del TIB;
- sia necessario estendere l'applicazione del regime sperimentale di incentivazione in vigore fino al 31 marzo 2021 sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente provvedimento;

- sia urgente definire i parametri di incentivazione per Stogit, per il 3PI, prevedendo, per la seconda funzione incentivo:
 - un andamento lineare crescente sino ad un valore massimo di 30% in corrispondenza dell'offerta di 10 Mmc/g, in linea con quanto proposto da Stogit;
 - il dimensionamento della pendenza mantenendo inalterato l'effetto economico del nuovo regime rispetto al livello delle offerte nei periodi precedenti, prevedendo una riduzione della quota di trattenimento dei proventi

DELIBERA

1. di sostituire l'articolo 29 del RAST con il seguente:

“Articolo 29

Incentivi alle imprese di stoccaggio

- 29.1 Al fine di incentivare l'impresa di stoccaggio a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio connesso anche con la loro flessibilità di utilizzo, l'Autorità può prevedere che l'impresa di stoccaggio trattienga quote dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte.
- 29.2 Le prestazioni incentivabili sono quelle messe a disposizione nell'ambito dei servizi di breve termine di cui all'articolo 12, secondo le procedure di conferimento di cui all'articolo 16, nonché eventuali ulteriori servizi di rimodulazione delle prestazioni associate alle capacità conferite, definiti nel codice di stoccaggio.
- 29.3 Ai fini della definizione del sistema di incentivazione si tiene conto:
 - a) dello stato di tensione del sistema al momento della messa a disposizione;
 - b) dell'entità e del tipo di prestazione resa disponibile;
 - c) dell'accesso al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG.
- 29.4 Sono calcolati i seguenti indicatori di performance p_k ($k=1, 2$) dell'impresa di stoccaggio, per ogni procedura di conferimento dei servizi incentivati:
 - a) p_1 – proventi o valore della funzione di costo di cui al comma 16.4 (€);
 - b) p_2 – ammontare dell'offerta dell'impresa di stoccaggio (GWh/g).
- 29.5 Sono calcolate le quote percentuali di trattenimento Q_k , per ciascuna procedura di conferimento dei servizi incentivati, associate a ciascun indicatore di performance p_k , secondo una relazione del tipo:

$$Q_k = \begin{cases} qk_1 - mk_1 \times pk & \text{per } 0 \leq pk \leq ak_1 \\ qk_2 - mk_2 \times pk & \text{per } ak_1 < pk \leq ak_2 \\ qk_3 - mk_3 \times pk & \text{per } pk > ak_2 \end{cases} \quad (\%).$$

- 29.6 Con specifici provvedimenti dell’Autorità, sono determinati, per l’impresa di stoccaggio che ne fa richiesta:
- l’elenco dei servizi incentivati ai sensi del precedente comma 29.2;
 - i valori dei parametri q_k , m_k e a_k di cui al comma 29.5;
 - i criteri di calcolo dell’ammontare complessivo IA degli incentivi, per il periodo A, corrispondente all’anno solare ove non diversamente specificato;
 - il periodo di applicazione.
- 29.7 Per le imprese di stoccaggio che accedono al meccanismo potenziato di cui al comma 13.4 della RTSG:
- la sommatoria delle quote di trattenimento relative all’allocazione dei servizi di cui al comma 12.2, è maggiorata di una percentuale pari a $50\% \times (1 - \sum_k Q_k)$;
 - ai ricavi di cui al comma 28.1, lettera a), è sottratto un importo pari al prodotto fra il ricavo di riferimento RS e il parametro α di riduzione della quota di ricavo riconosciuto soggetta a fattore di copertura di cui al comma 13.3, lettera a), della RTSG.
- 29.8 Ai fini del calcolo dell’ammontare IA di cui alla precedente lettera 29.6.c), le quote percentuali di trattenimento Q_k si riducono a partire da un valore predefinito dell’importo cumulato dei proventi di competenza dell’impresa di stoccaggio nel periodo A di applicazione. Tale periodo è posto pari alla durata del meccanismo potenziato per le imprese che vi hanno aderito ai sensi del comma 13.4 della RTSG.
- 29.9 Entro il 30 novembre di ogni anno le imprese di stoccaggio possono presentare una proposta di incentivazione valida per l’anno solare successivo secondo i criteri di cui al presente articolo. Tale proposta è corredata da una relazione che illustri i risultati del sistema incentivante, ove implementato, nel precedente periodo 1 ottobre – 30 settembre, in termini di capacità resa disponibile agli utenti, quantitativi utilizzati, nonché costi e benefici per il sistema.”;
- di definire nell’*Allegato A* al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 29.5 del RAST, come modificato dal presente provvedimento, per la società Stogit,:
 - l’elenco dei servizi di stoccaggio incentivati;
 - i parametri delle quote di trattenimento Q_1 e Q_2 ;
 - criteri di calcolo dell’ammontare complessivo IA;
 - il periodo di applicazione;
 - di estendere al 23 maggio 2021 compreso la validità dei parametri del sistema di incentivazione approvati con deliberazione 232/2020/R/gas ai sensi dell’articolo 29 del RAST;

4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il RAST come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini